

**INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni**

Roma, 21-05-2007  
 Messaggio n. 12690  
**Allegati 1**

**OGGETTO: Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.**

- 1) Lavoratrici e opzione per il sistema di calcolo contributivo.
- 2) Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge n.243/2004.
- 3) Tabelle sinottiche.

**1) Lavoratrici e opzione per il sistema di calcolo contributivo.**

L'articolo 1, comma 9, della legge n.243/2004 conferma la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n.180.

**I Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà per i settori del credito, del CREDITO COOPERATIVO e dei tributi erariali hanno, con proprie delibere, ammesso la possibilità per le lavoratrici di accedere alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito finalizzate al conseguimento della pensione di anzianità con il sistema di calcolo contributivo di cui al richiamato comma 9.**

Poiché prima delle deliberazioni in argomento l'INPS non poteva procedere alla certificazione del diritto alla futura pensione, certificazione indispensabile per poter ammettere le interessate al Fondo di solidarietà, la possibilità per queste lavoratrici di accedere alle prestazioni straordinarie sussiste dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la deliberazione del Comitato amministratore.

In particolare, si segnala che:

- per il **FONDO DI SOLIDARIETA' DEL CREDITO ORDINARIO** la deliberazione è la n.25 del 20 luglio 2005 (prima decorrenza ammessa: 1° agosto 2005);
- per il **FONDO DI SOLIDARIETA' DEI TRIBUTI ERARIALI** la deliberazione è la n.16 del 18 ottobre 2005 (prima decorrenza ammessa: 1° novembre 2005);
- ▶ per il **FONDO DI SOLIDARIETA' DEL CREDITO COOPERATIVO** la deliberazione è la n. 39 del 15 novembre 2006 (prima decorrenza ammessa: 1° dicembre 2006).

Il citato comma 9 dell'articolo 1, che ha carattere sperimentale, stabilisce che **tale scelta è esercitabile fino al 31 dicembre 2015** (entro questa data il Governo verifica i risultati di tale sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione).

Conseguentemente, la domanda di accesso all'esodo, corredata dalla dichiarazione sottoscritta dalla lavoratrice da cui risulti la scelta di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n.180, **può essere accolta soltanto se il periodo individuale di permanenza nel Fondo non supera la predetta data.**

**2) Deroga ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge n.243/2004.**

L'articolo 1, comma 18, della legge n.243/2004 recita:

"18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:

- a) (omissis)
- b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

Con messaggio n.017612 del 20/06/2006 è stato illustrato il contenuto delle deliberazioni con le quali i Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà dei dipendenti delle aziende del credito di cui al D.M. n. 158/2000 e dei dipendenti delle concessionarie della riscossione dei tributi erariali di cui al D.M. n.375/2003 hanno introdotto la possibilità di accedere all'assegno straordinario per il conseguimento della pensione di vecchiaia contributiva.

Com'è noto, nel sistema contributivo non è prevista la pensione di anzianità, ma solo quella di vecchiaia.

Poiché la deroga relativa ai 10.000 lavoratori di cui al citato comma 18 fa espresso riferimento alla pensione di anzianità, non è applicabile a coloro che esercitino l'opzione per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Pertanto, i lavoratori in questione non possono essere inclusi nella graduatoria dei beneficiari della disposizione in argomento.

- 3) Tabelle sinottiche.

Infine, in allegato si riportano le tabelle di cui ai messaggi n.027418 del 12 ottobre 2006 e n.0007372 del 20 marzo 2007, aggiornate alla data odierna.

IL DIRETTORE CENTRALE

Nori

**Allegato N.1**

**FABINFORMA**